

Avvocato
Nicola Norfo
Via dei Ginepri n°4
09047-Selargius (Cagliari)
Tel 070.8580061 Fax 070.7731526

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per **Cuboni Susanna** (c.f. CBNSNN72B53E441V), residente in Lanusei nel Viale Leonardo da Vinci snc, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio prot. n°376/2016 del 14.07.2016, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso dall'avvocato Nicola Norfo (c.f. NRFNCL78A08B354Q) del foro di Cagliari ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Selargius, Via dei Ginepri n°4, (si dichiara di volere ricevere gli avvisi al n° fax 070.7731526 e/o alla casella di p.e.c.: avvocatonicolanorfo@pec.it),

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

E NEI CONFRONTI DI

Golosio Maria Luisa, docente attualmente inserita nelle g.a.e.
della Provincia di Cagliari,

Controinteressata

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento III fascia – personale docente ed educativo della Provincia di Cagliari, che verrebbero superati dagli odierni ricorrenti per effetto del suo inserimento nelle suddette graduatorie,

Intimati

PER LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO

(PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE

MONOCRATICHE)

- **A.** del decreto ministeriale n° 495 del 22 giugno 2016;
- **B.** ove occorra, del decreto ministeriale n° 235 del 1° aprile 2014;
- **C.** di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti.

*** **

BREVI PREMESSE NORMATIVE

-I-

SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE

Come è oramai noto, il titolo di studio acquisito negli Istituti Magistrali a seguito di regolare corso di studi entro l'anno scolastico 2001/2002 (anno in cui è stato istituito il corso di Laurea in Scienze della Formazione) possiede valore

abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ciò trova espressa previsione in molteplici disposizioni di legge e di rango secondario.

In particolare, si fa riferimento:

- all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n° 1054 (*"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*);

- all'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994 n° 297 (*"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*);

- all'art. 194, comma I, del D.L. 16 aprile 1994, n° 297 (*"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*);

- all'art. 15, comma VII, del D.P.R. 23 luglio 1998, n° 323 (*"I titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di*

partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare");

- all'art. 2, comma I, del D.M. 10 marzo 1997 ("I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali nell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma II, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994").

Non ultimo, anche il D.D.G. 24 settembre 2012, n° 82, di indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria, prevede tra i soggetti ammessi alla selezione i candidati in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il valore abilitante del titolo magistrale, d'altra parte, è oramai pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza, a partire dal parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell'adunanza del 5 giugno 2013, poi recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014, secondo il quale *"In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di*

studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".

Di recente anche la Commissione Europea, dopo aver esaminato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento ("*fully qualified to teach in Italy*") nelle scuole dell'infanzia e primaria, mentre il concorso a cattedra rappresenta non una procedura di abilitazione, bensì di mero reclutamento (cfr. petizione 0567/2011).

-II-

SULLE C.D. GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Al fine di chiarire cosa sono tali graduatorie e che ruolo rivestono nell'*iter* di reclutamento del personale docente della scuola, occorre richiamare, seppur sinteticamente, le principali disposizioni di legge che negli anni ne hanno definito la natura e la funzione.

Le loro origini coincidono con l'emanazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n° 124), il quale ha previsto la trasformazione delle

graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art. 401, comma I, del D.Lgs. n° 297/1994).

L'art. 399, comma I, infatti, stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Successivamente, con la Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (cd. Finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

La nuova disciplina legislativa aveva l'intento *"di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"* e, a tal fine, stabiliva che nelle graduatorie così ridenominate potessero inserirsi a pieno titolo coloro che fossero stati in possesso di un'abilitazione nonché, con riserva, coloro che avessero avuto in corso una procedura abilitante (ordinaria o riservata).

Da ultimo, con la Legge 13 luglio 2015, n° 107 (c.d. *"Legge per la Buona Scuola"*) il legislatore ha previsto espressamente le g.a.e. tra i canali di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

Più precisamente, il Ministero ha dato avvio alle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura articolata in quattro fasi:

- la **fase 0** (cfr. art. 1, comma 95), che ha previsto l'assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo proprio dalle g.a.e.;

- la **fase A** (cfr. art. 1, comma 98, lett. a), avente ad oggetto i posti dell'organico di diritto che residuavano dalla fase 0, destinata ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n° 82/2012 e ai soggetti iscritti nelle g.a.e.;

- la **fase B** (cfr. art. 1, comma 98, lett. b), che ha riguardato i posti dell'organico di diritto che residuavano dalla fase A e si è rivolta a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase;

- la **fase C** (cfr. art. 1, comma 98, lett. c), la quale ha interessato coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione, né in fase A, né in fase B, ed è stata diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Non occorre aggiungere altro per spiegare come l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento abbia rappresentato e rappresenti tuttora una delle due vie per accedere ad incarichi di docenza a tempo indeterminato.

Anche per l'anno scolastico 2016/2017, infatti, le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dei posti disponibili

scorrendo le graduatorie ad esaurimento, mentre per il residuo 50% attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi banditi con D.D.G. n° 105/106/107 del 23 febbraio 2016 (cfr. art. 1, comma 109, Legge n° 107/2015).

-FATTO-

La ricorrente ha conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 **[doc. 1]**.

In virtù del titolo abilitante posseduto, sarebbe stata legittimata a presentare domanda al fine di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Invero, il decreto ministeriale n° 495/2016 (che, come si dirà, integra il decreto ministeriale n° 235/2014) non prevede tra i soggetti che possono presentare domanda per l'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il suddetto decreto, pertanto, risulta gravemente illegittimo e pregiudizievole della sfera giuridica della ricorrente, la quale lo impugna e chiede ne venga dichiarata la nullità ovvero disposto l'annullamento -previa concessione di idonee misure cautelari- per i seguenti motivi di

-DIRITTO-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N° 1054, DELL'ART. 197 DEL D.L. 16 APRILE 1994 N° 297, DELL'ART. 194, COMMA I, DEL D.L. 16 APRILE 1994, N° 297,

DELL'ART. 15, COMMA VII, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N° 323,
DELL'ART. 2, COMMA I, DEL D.M. 10 MARZO 1997. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21^{SEPTIES} DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241.

-A-

A.1 Si è già dimostrato come il titolo di studio di cui è in possesso la ricorrente le attribuisca il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

Sennonché, del tutto inaspettatamente e illegittimamente, con il decreto ministeriale 1 aprile 2014, n° 235, il Ministero non ha previsto l'inserimento nelle g.a.e. dei soggetti che, come la ricorrente, hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002.

Il D.M. n° 235/2014, infatti, si è limitato a stabilire che il personale docente ed educativo, già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, potesse chiedere (entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 ed esclusivamente mediante modello *web*):

- la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un'altra (cfr. artt. 1 e 9).

Ha, altresì, specificato che le graduatorie ad esaurimento hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati, oltre che per il conferimento delle supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche (art. 7)¹.

La mancata previsione dell'inserimento in g.a.e. dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 può essere verosimilmente ricondotta al fatto che il diploma magistrale è stato considerato titolo abilitante all'insegnamento solo a partire dal citato intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014.

Pertanto, sulla questione si è trovato nuovamente ad intervenire il Consiglio di Stato (stavolta in sede giurisdizionale), che con la sentenza del 16 aprile 2015, n° 1973 ha dichiarato illegittimo e annullato il D.M. n° 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale di presentare domande dirette all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Secondo il ragionamento sviluppato dai giudici di Palazzo Spada *"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.*

¹ Con la Legge 25 febbraio 2016, n° 21 è stato poi disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo.

Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali [...] In tale senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".

Orbene, a seguito della pubblicazione della citata sentenza (peraltro sistematicamente confermate anche dalle pronunce in seguito intervenute: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n° 5439; 10 settembre 2015, n° 4232; 3 agosto 2015, n° 3788; 27 luglio 2015, n° 3673; 27 luglio 2015, n° 3675; 21 luglio 2015, n° 3628), non vi sono margini per dubitare del diritto che i ricorrenti vantano all'inserimento nella g.a.e.

E ciò anche in forza dell'efficacia *erga omnes* della sentenza n° 1973/2015.

Se infatti, in linea di principio, le sentenze esplicano i loro effetti soltanto fra le parti in causa, l'annullamento di un atto a contenuto generale ed inscindibile ha efficacia *erga omnes*, di guisa che esso non potrà più trovare applicazione, né per i ricorrenti né per tutti gli altri soggetti cui l'atto amministrativo è diretto.

L'ontologica indivisibilità di un atto a contenuto normativo, difatti, esclude che esso possa non esistere per taluni

soggetti e valere per altri (cfr., fra le tante, T.a.r. Palermo, sez. II, 6 marzo 2015 n° 631; T.a.r. Potenza, sez. I, 7 ottobre 2015, n° 612; T.a.r. Catania, sez. IV, 16 maggio 2014, n° 1368; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n° 5459; Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2012, n° 2350; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n° 6212).

Del resto, negli stessi termini si è espresso anche codesto Tribunale, che nella sentenza n° 533/2016 ha sostenuto come l'annullamento *in parte qua* del D.M. n° 235/2014 ad opera della pronuncia n° 1973/2015 abbia efficacia *erga omnes* nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione dei ricorrenti, ossia diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 che al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante.

A.2 Parimenti illegittimo risulta essere anche il successivo decreto ministeriale n° 495/2016.

Ed infatti, ancora una volta l'Amministrazione ha negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precludendo a soggetti come la ricorrente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Più precisamente, il D.M. n° 235/2014 aveva rinviato a successivi provvedimenti le disposizioni relative ai termini per l'aggiornamento delle graduatorie con riguardo allo scioglimento delle riserve e l'inserimento dei titoli di specializzazione (art. 9, comma VI).

Col decreto ministeriale n° 495/2016, quindi, l'Amministrazione ha provveduto a fissare le nuove scadenze temporali per l'aggiornamento delle g.a.e. in vista dell'anno scolastico 2016/2017.

Sennonché, tra i soggetti che possono presentare domanda per essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sono indicati:

- i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del titolo, che conseguono lo stesso entro l'8 luglio 2016 (art. 1);

- i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che possiedono alla data dell'8 luglio 2016 i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla Legge n° 68/1999 e al D.L. n° 4/2006 (art. 2);

- i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che conseguono il titolo di specializzazione sul sostegno o sui metodi didattici differenziati (art. 3).

Nessuna traccia, però, dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/2002: soggetti che, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari *supra* richiamate, sono da ritenersi abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

In altri termini, nonostante sia ormai pacificamente riconosciuto valore abilitante anche al solo diploma magistrale, l'Amministrazione continua a precludere loro in modo del tutto

arbitrario ed immotivato l'accesso alle g.a.e. e, quindi, agli incarichi di docenza a tempo determinato e indeterminato.

Il che costituisce, come ognuno può vedere, una grave, palese ed ingiustificata violazione della normativa vigente *in subiecta materia*.

A.3 Ad ogni buon conto, al fine di prevenire eventuali (sterili) contestazioni, occorre sottolineare già da ora che la ricorrente non ha potuto inviare rituale domanda per l'inserimento in graduatoria.

Il decreto *de quo*, infatti, ha stabilito che le domande per l'inclusione a pieno titolo nelle g.a.e., di aggiornamento dei titoli di riserva e di inclusione negli elenchi del sostegno o dei metodi didattici differenziati dovessero essere presentate entro la data dell'8 luglio 2016 ed "*esclusivamente con modalità web*".

Sennonché, poiché la procedura informatica non riconosce il diploma magistrale come titolo abilitante, non ha neppur dato la possibilità ai diplomati magistrali di registrarsi sul portale e di inserire via *web* la domanda.

Ragion per cui la ricorrente si è trovata di fatto nell'impossibilità oggettiva di presentare l'istanza per essere inserita nelle graduatorie con le modalità imposte dal decreto.

-B-

Alla luce delle considerazioni suesposte emerge un ulteriore, gravissimo, profilo di illegittimità che inficia irrimediabilmente il D.M. n° 495/2016.

Tale decreto non appare solo annullabile in ragione delle dedotte violazioni di legge, ma addirittura nullo.

Esso, infatti, risulta essere stato adottato in violazione del giudicato formatosi sul precedente decreto ministeriale n° 235/2014, che -come si è visto- è stato annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (ora ad esaurimento).

Tale sentenza, per le ragioni già esposte, ha sicuramente efficacia *erga omnes*, tale per cui il successivo decreto ministeriale adottato ad integrazione di quello annullato *in parte qua* risulta nullo ai sensi dell'art. 21^{septies} della Legge n° 241/1990.

Istanza cautelare

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna esponente nelle more del giudizio di merito.

La ricorrente, infatti, è priva di stabile occupazione lavorativa ovvero svolge lavori saltuari e/o precari che non hanno alcuna attinenza con il percorso di studi intrapreso e con le aspirazioni professionali che ad esso sono naturalmente collegate.

Inoltre, come si è detto, nel 2018 l'Amministrazione procederà all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in forza del quale una nuova ondata di docenti neoabilitati andrà ad occupare le stesse.

Pertanto, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna ricorrente all'inserimento nelle g.a.e. (anche solo con riserva, al fine di ricevere una proposta di assunzione o un incarico provvisorio e, in ogni caso, di acquisire anzianità di iscrizione) deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione.

Istanza di decreto cautelare presidenziale

Nel caso di specie, invero, le esigenze cautelari sono talmente pressanti da non consentire neppure di attendere che la domanda venga discussa nella prima camera di consiglio disponibile.

Nel mese di settembre, infatti, l'Amministrazione conclude di regola le operazioni relative alle immissioni in ruolo e al conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico appena iniziato, anche alla luce degli esiti della mobilità straordinaria introdotta dalla Legge n° 107/2015.

Ciò significa che in caso di mancata adozione di misure cautelari monocratiche (anche nell'auspicata forma dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento), la ricorrente rimarrebbe di fatto priva di qualsiasi incarico per

l'anno scolastico 2016/2017, così vedendo definitivamente pregiudicati i propri diritti ed interessi.

PER QUESTI MOTIVI

si conclude affinché il T.A.R. adito, previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, voglia accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e annullarli, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento III fascia – personale docente ed educativo della scuola primaria e della scuola dell'infanzia per la Provincia di Cagliari.

Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine a spese del giudizio e rimborso del contributo unificato.

Cagliari, 12 settembre 2016

(avv. Nicola Norfo)

*** **

INDICE DOCUMENTI

- 1) copia diploma magistrale ricorrente.

*** **

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso mediante pubblicazione sul

sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si chiede, altresì, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione alla notifica in via telematica del presente ricorso e degli eventuali provvedimenti di Codesto Tribunale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 12 settembre 2016

(avv. Nicola Norfo)